

PROGETTO DI LEGGE N. 0261

di iniziativa della Giunta regionale
DGR N. 10005 DEL 06/08/2002

Norme in materia di beni, attività e servizi culturali.

PRESENTATO IL 12/08/2002

RELAZIONE

In base all'art. 4, comma 133, della l.r. 1/00, la Regione deve emanare una legge organica in tema di beni e attività culturali, con cui semplificare ed armonizzare le varie leggi settoriali attualmente vigenti in materia

L'operazione di riordino normativo in argomento, partendo dalla legge 59/97 sino ad arrivare al d.lgs. 112/98 e al d.lgs. 267/00 (T.U. sugli Enti Locali), si inserisce nel contesto della riforma costituzionale del Titolo V, di cui alla L. Cost. 3/2001.

A livello regionale, poi, l'operazione di riordino in questione, oltre ad attuare il citato disposto della l.r. 1/00, conclude il percorso di semplificazione e delegificazione avviato con il Collegato Ordinamentale 2001 (art. 4, comma 9 e segg., l.r. 6/01), con cui sono state previste le nuove procedure di presentazione e valutazione dei progetti in materia di beni e attività culturali, approvate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 5282 del 22 giugno 2001 (in BURL del 12 luglio 2001, n. 28).

Con riferimento al PRS si segnala la connessione con l'Obiettivo Specifico 4.1.4 "Sviluppo e qualificazione dei sistemi bibliotecari, museali e di altri servizi culturali; tutela e documentazione dei beni culturali; riordino normativo, definizione di indirizzi e linee guida in attuazione della l.r. 1/2000", Obiettivo Gestionale 4.1.4.6 "Riordino normativo e atti di indirizzo in materia di beni e attività culturali, anche in attuazione della l.r. 1/2000; definizione di modelli innovativi di gestione dei beni e dei servizi culturali".

Principi

Il PdL in argomento si basa su principi di sussidiarietà e partenariato e definisce il ruolo della Regione in ambito culturale, quale soggetto che legifera, governa, coordina, indirizza ma non gestisce. Infatti, la gestione è una funzione degli enti locali e funzionali nonché dell'associazionismo e imprenditoria in ambito culturale. Vengono, inoltre, definiti i rapporti della Regione con Comuni, Province e Stato in ambito culturale ponendoli su un piano di parità, come previsto dal nuovo Titolo V della Costituzione.

In tale ottica si procede, poi, alla definizione dei beni, delle attività e dei servizi culturali nonché degli strumenti di intervento in tali ambiti.

Poste tali premesse si enucleano di seguito gli altri principi su cui si fonda il PdL:

1) Delegificazione e semplificazione

L'attuazione di tali principi avviene come segue:

- il principio di delegificazione è attuato mediante:

- a) il rinvio ad atti amministrativi, anche di natura regolamentare, per la definizione sia dei criteri fondamentali (deliberazione-quadro) nonché degli aspetti attuativi, comportamentali, procedurali e di dettaglio (regolamenti, circolari ecc.);
- b) l'abrogazione delle leggi settoriali attualmente vigenti in materia di promozione educativa e culturale, biblioteche, archivi, musei, spettacolo, sistemi culturali integrati, restauro e valorizzazione di edifici di valore storico-artistico-architettonico, per un totale complessivo di 15 leggi di settore;

- c) il principio di semplificazione è attuato anche attraverso l'eliminazione di organismi consultivi regionali, previsti dalle varie leggi di settore in materia culturale (ad esempio in tema di musei, di promozione educativa e culturale, di spettacolo, nonché la Conferenza permanente per i beni e le attività culturali) funzionali solo ad attività gestionali della Regione superate attraverso il PdL in argomento.

2) Concertazione

I principi di concertazione vengono attuati attraverso la collaborazione con soggetti pubblici e privati, anche senza scopo di lucro, nonché l'utilizzo degli strumenti della programmazione negoziata (AdPQ, AdP, convenzioni e le conferenze dei servizi) e la promozione di forme di gestione associata di servizi.

3) Razionalizzazione e riorientamento della spesa

La razionalizzazione della spesa e il suo riorientamento a favore di politiche di investimento è basata sul co-finanziamento di grandi progetti attraverso gli appositi fondi di bilancio e gli strumenti finanziari dell'Unione Europea. Alle Province sono attribuite le funzioni amministrative relative all'erogazione di contributi da concedersi esclusivamente a fronte di specifici progetti.

Se questi sono, dunque, i principi generali su cui si basa il presente P. di L., va ora delineata la sua impostazione.

Sul punto va, in primo luogo, evidenziata l'impalcatura snella e leggera del testo, che in pochi articoli (13 in tutto) inquadra le problematiche fondamentali del settore, tracciando le linee portanti della materia, organizzata in tre ambiti relativi a beni, attività e servizi culturali, delineando, inoltre, il ruolo di Regione, Comune e Province.

In particolare il P. di L. è articolato come segue.

- L'art. 1 riguarda le finalità generali della legge e l'ambito di applicazione, mentre l'art. 2 delinea i principi fondamentali, con particolare riferimento a sussidiarietà e partenariato.
- L'art. 3 delinea, poi, il ruolo della Regione, prevedendo che mediante una deliberazione-quadro triennale, aggiornabile annualmente, approvata dalla Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, si definiscano i criteri fondamentali dell'azione regionale in materia culturale, demandando a successivi atti amministrativi, anche di natura regolamentare, l'organizzazione, la promozione e il sostegno di progetti di rilevanza regionale, la definizione di standard e la promozione di forme associate di servizi.
- All'art. 4 vengono definiti rispettivamente il ruolo dei Comuni e delle Province, conferendo a queste ultime funzioni amministrative.
- All'art. 5 si definiscono i beni culturali, principalmente con riferimento alle infrastrutture culturali, al restauro, recupero, conservazione programmata e valorizzazione di beni culturali mobili e immobili, ai sistemi integrati di beni e servizi culturali.
- All'art. 6 si individuano le attività culturali con riguardo alla promozione educativa e culturale, allo spettacolo, alle identità locali, all'aggiornamento professionale degli operatori

culturali, alla ricerca applicata ai beni culturali, all'educazione al patrimonio culturale e alla lettura.

- All'art. 7 si individuano i servizi culturali con riguardo alle biblioteche e sistemi bibliotecari, agli archivi storici, ai musei e sistemi museali, alle istituzioni culturali e al loro riconoscimento.

- L'art. 8 individua gli strumenti attraverso cui la Regione, con riferimento agli ambiti d'azione sopra citati, persegue i propri obiettivi, puntando sulla programmazione negoziata, sulla concertazione con i soggetti pubblici e privati nonché sulla programmazione europea. La norma prevede, inoltre, l'analisi degli effetti delle politiche culturali sul territorio al fine di orientare le politiche culturali della Regione e di individuare gli ambiti per la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori culturali nonché per lo sviluppo di nuova occupazione e impresa.

- L'art. 9 contiene, poi, la norma finanziaria, che prevede, a far tempo dal prossimo esercizio finanziario (2003), l'istituzione di due nuove U.P.B., una di parte corrente per le attività e i servizi culturali e una in conto capitale per i beni.

- L'art. 10, norma transitoria, prevede che in sede di prima applicazione la deliberazione quadro triennale, che definisce i criteri fondamentali di intervento in materia di beni, attività e servizi culturali, venga approvata e pubblicata sul B.U.R.L. entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

- Infine l'art. 11 prevede l'abrogazione in parte immediata (Allegato A) e in parte differita (Allegato B), di tutte le vigenti disposizioni di settore (23 leggi): l'abrogazione delle disposizioni contenute nel citato Allegato B decorrerà dal 31 dicembre 2002 in modo da allineare l'abrogazione delle leggi di settore al bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2003.

Art. 1 (Finalità)

1. La presente legge disciplina la valorizzazione dei beni culturali, presenti sul territorio regionale, nonché la promozione e l'organizzazione delle attività e dei servizi culturali in Lombardia.

Art. 2 (Sussidiarietà e partenariato)

1. La Regione concorre con lo Stato e con tutte le altre Autonomie locali e funzionali all'attività di conservazione dei beni culturali, in attuazione dell'art. 149, comma 2 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ed in coerenza con il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, la Regione collabora con soggetti pubblici e privati, anche senza scopo di lucro, che nel proprio statuto o atto costitutivo prevedano attività culturali di interesse regionale.

Art. 3 (Ruolo della Regione)

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, con deliberazione-quadro triennale, aggiornabile annualmente, definisce in coerenza con il Programma Regionale di Sviluppo i criteri fondamentali di intervento in materia di beni, attività e servizi culturali, tenuto conto dei contesti territoriali, dello sviluppo e della valorizzazione del patrimonio culturale delle comunità locali.

2. Con successivi atti amministrativi, anche di natura regolamentare, la Giunta regionale:

- a) elabora, promuove e sostiene iniziative e progetti di rilevanza regionale in materia culturale attraverso gli strumenti di cui al successivo art. 10;
- b) definisce standard anche per il riconoscimento di enti ed istituti operanti in campo culturale e per lo sviluppo di sistemi di qualità;
- c) promuove d'intesa con gli enti locali e le autonomie funzionali forme di gestione associata, anche con altre tipologie di servizi di pubblico interesse;
- d) delinea idonee forme di comunicazione nei confronti dei cittadini.

Art. 4 (Funzioni del Comune e della Provincia)

1. I Comuni sulla base dei propri atti programmatici provvedono alla valorizzazione e alla conservazione dei beni culturali nonché all'organizzazione delle attività e dei servizi culturali sul proprio territorio, operando anche in concorso con la Provincia, le altre istituzioni territoriali e funzionali e la Regione.

2. Al fine di garantire coordinamento e adeguatezza nell'esercizio dell'azione amministrativa in materia culturale sono conferite alle Province le funzioni amministrative in materia di musei e sistemi museali locali, biblioteche e sistemi bibliotecari e documentari locali, censimento, inventariazione e catalogazione di beni culturali di interesse locale.

Art. 5 (Beni culturali)

1. Per beni culturali si intendono quelli di cui all'art. 148, comma 1, lett. a) del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e all'art. 2, 3 e 4 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.

2. Gli interventi in materia di beni culturali consistono:

- a) nella realizzazione di infrastrutture per servizi e attività culturali , anche in concorso con soggetti pubblici e privati;
- b) nella rilevazione, documentazione, catalogazione, restauro, recupero, manutenzione ordinaria e straordinaria, conservazione programmata e valorizzazione di beni culturali mobili e immobili;
- c) nella rilevazione, documentazione, recupero, e valorizzazione, entro il contesto naturale e ambientale, di siti e insediamenti di interesse archeologico, storico, artistico, monumentale;
- d) nella integrazione di beni e servizi culturali, anche mediante forme di gestione associata, reti e sistemi informativi;
- e) nel concorso alla promozione e sviluppo di progetti culturali nell'ambito turistico ed in quello della valorizzazione delle tradizioni e delle tipicità locali;
- f) nel recupero, documentazione e valorizzazione dei beni culturali.

Art. 6 (Attività culturali)

1. Le attività culturali consistono in:

- a) promozione e sostegno a eventi culturali;
- b) promozione e diffusione dello spettacolo, inclusi i teatri storici e di tradizione;
- c) valorizzazione delle identità, delle culture, lingue e parlate locali, dialetti, storie e letterature della Lombardia;
- d) formazione e aggiornamento professionale degli operatori culturali;
- e) promozione, sostegno e diffusione della ricerca applicata ai beni, alle attività e ai servizi culturali;
- f) promozione e educazione, anche nell'ambito scolastico, al patrimonio culturale attraverso lo sviluppo e il potenziamento del sistema museale;
- g) promozione e educazione, anche nell'ambito scolastico, alla lettura attraverso lo sviluppo e il potenziamento del sistema bibliotecario.

Art. 7 (Servizi culturali)

1. Per servizi culturali si intendono:

- a) le biblioteche e i sistemi bibliotecari;
- b) gli archivi storici e i sistemi documentari, qualunque ne siano i supporti;
- c) le raccolte, i musei e i sistemi museali;
- d) le istituzioni culturali e gli enti riconosciuti, che non perseguono fine di lucro e che svolgono in ambito regionale attività di documentazione, ricerca e diffusione della cultura.

2. Per le finalità di cui all'art. 1, la Regione individua e riconosce Istituti culturali di interesse regionale con sede in Lombardia.

Art. 8 (Strumenti)

1. La Regione in coerenza con i propri atti di programmazione attua interventi di interesse regionale in campo culturale:

- a) direttamente o avvalendosi delle procedure di cui all'art. 4, comma 9, l.r. 3 aprile 2001, n. 6;
- b) mediante la concertazione con lo Stato, con gli Enti Locali e le autonomie funzionali, nonché con altri soggetti pubblici e privati, ovvero con enti territoriali di altre Regioni e Stati dell'Unione Europea;
- c) attraverso gli strumenti della programmazione negoziata;
- d) attraverso gli strumenti della programmazione comunitaria;
- e) con la partecipazione a fondazioni, associazioni, società, agenzie ed altri organismi pubblici e privati.

2. La Regione, al fine di orientare le politiche culturali sul territorio e di individuare gli ambiti per la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori culturali, nonché per lo sviluppo di nuova occupazione e riqualificazione dell'imprenditoria nel settore culturale, rileva, documenta e analizza le tendenze dei consumi, della domanda e dell'offerta in campo culturale.

3. La Regione in attuazione dei criteri di cui alla deliberazione-quadro sostiene le attività culturali a carattere scientifico proposte e gestite da Università, Enti e Istituti culturali con sede in Lombardia.

Art. 9 (Norma finanziaria)

1. All'autorizzazione delle spese relative ai precedenti articoli si provvede a decorrere dall'anno 2003, con le leggi di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

Art. 10 (Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione, la deliberazione quadro triennale di cui al comma 1 del precedente art. 4 è approvata e pubblicata sul B.U.R.L. entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 11 (Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni elencate nell'Allegato A alla presente legge.

2. Dal 31 dicembre 2002 sono abrogate le disposizioni elencate nell'allegato B alla presente legge.

Allegato A

- a) art. 8 della l.r. 18 dicembre 1978, n. 75 “Interventi promozionali della Regione Lombardia in campo musicale”;
- b) art. 8; art. 11 comma 1 della l.r. 11 aprile 1980, n. 38 “Interventi promozionali della Regione Lombardia in campo cinematografico e audiovisivo”;
- c) artt. 2, 3, 4 e 5 della l.r. 1 dicembre 1983, n. 88 “Norme in materia di consulte regionali per i problemi della musica e per i problemi del teatro”;
- d) art. 5; art. 6 commi 3, 4 e 5 della l.r. 20 luglio 1991, n. 13 “Partecipazione finanziaria di soggetti terzi alle iniziative culturali, promozionali e di informazione della Regione Lombardia”;
- e) art. 12 della l.r. 26 febbraio 1993, n. 9 “Interventi per attività di promozione educativa e culturale”, come sostituito dall’art. 4, comma 12 della l.r. 3 aprile 2001, n. 6 “Modifiche alla legislazione per l’attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale – Collegato ordinamentale 2001”; artt. 13 e 16 comma 2 della stessa legge; a seguito delle suddette abrogazioni, all’art. 16 comma 3 della l.r. 9/1993 le parole “...In conseguenza a quanto disposto dai precedenti commi...” sono sostituite dalle parole “...In conseguenza a quanto disposto dal precedente comma...”;
- f) art. 2; art. 9 comma 10 della l.r. 14 aprile 1997, n. 10 “Manifestazioni celebrative della figura di Alessandro Volta in occasione del bicentenario della invenzione della pila elettrica – 1996/2000”;
- g) art. 4, commi 142, 143, 144, 145, 146, 147 e 148 della l.r. 5 gennaio 2000, n.1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)”.

Allegato B

a) in materia di promozione educativa e culturale:

- l.r. 26 febbraio 1993, n. 9 “Interventi per attività di promozione educativa e culturale”;
- art. 4 comma 11 lettera d) e comma 12, l.r. 3 aprile 2001, n. 6 “Modifiche alla legislazione per l’attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale – Collegato ordinamentale 2001”;
- l.r. 1 giugno 1993, n. 18 “Modifiche ed integrazioni alla l.r. 26 febbraio 1993, n. 9 ‘Interventi per attività di promozione educativa e culturale’”;
- l.r. 31 marzo 1978, n. 32 “Partecipazione della Regione Lombardia al centro bresciano dell’antifascismo e della resistenza”;
- l.r. 27 agosto 1983, n. 66 “Norme relative al riconoscimento delle istituzioni culturali di interesse regionale”;
- l.r. 20 aprile 1985, n. 29 “Contributo annuale della Regione Lombardia all’istituto lombardo per la storia del movimento di liberazione”;
- l.r. 27 novembre 1989, n. 64 “Contributo annuale della Regione Lombardia al Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale”;
- art. 4 comma 40 della l.r. 27/01/1998, n. 1 “Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell’art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 ‘Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione’ e successive modificazioni e integrazioni”.
- l.r. 13 luglio 1984, n. 37 “Contributo annuale della Regione Lombardia all’istituto per la scienza dell’amministrazione pubblica”;
- l.r. 14 aprile 1997, n. 10 “Manifestazioni celebrative della figura di Alessandro Volta in occasione del bicentenario dell’invenzione della pila elettrica – 1996/2000”;
- art. 4 comma 48 della l.r. 27/01/1998, n. 1 “Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell’art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 ‘Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione e successive modificazioni e integrazioni’”.

b) in materia di musei:

- l.r. 12 luglio 1974, n. 39 “Norme in materia di musei di enti locali o di interesse locale”;
- l.r. 25 agosto 1977, n. 41 “Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 4 settembre 1973, n. 41 e 12 luglio 1974, n. 39, in materia di biblioteche e musei di enti locali o di interesse locale”;
- l.r. 7 gennaio 1988, n. 2 “Modifica dell’art. 8 della l.r. 12 luglio 1974, n. 39 recante norme in materia di musei di enti locali o di interesse locale”;
- l.r. 22 dicembre 1989, n. 75 “Interventi per il recupero, per la valorizzazione dei teatri storici e di tradizione e di complessi storici e museali in generale”;

c) in materia di biblioteche e archivi storici:

- l.r. 29 gennaio 1979, n. 21 “Norme per l’attuazione del decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 in materia di biblioteche popolari, servizio nazionale di lettura e centri bibliotecari di educazione permanente”;
- l.r. 14 dicembre 1985, n. 81 “Norme in materia di biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse locale”;

d) in materia di spettacolo:

- l.r. 8 novembre 1977, n. 58 “Interventi della Regione Lombardia in campo teatrale”;
- art. 4 comma 11 lettera a) l.r. 3 aprile 2001, n. 6 “Modifiche alla legislazione per l’attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale – Collegato ordinamentale 2001”;
- art. 4 comma 37 della l.r. 27/01/1998, n. 1 “Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell’art. 9ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 ‘Norme sulle procedure della

programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' e successive modificazioni e integrazioni”;

- l.r. 18 dicembre 1978, n. 75 “Interventi promozionali della Regione Lombardia in campo musicale”;

- art. 4 comma 11 lettera b) l.r. 3 aprile 2001, n. 6 “Modifiche alla legislazione per l’attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale – Collegato ordinamentale 2001”;

- art. 4 comma 38 della l.r. 27/01/1998, n. 1 “Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell’art. 9ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 ‘Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione e successive modificazioni e integrazioni”;

- l.r. 11 aprile 1980, n. 38 “Interventi promozionali della Regione Lombardia in campo cinematografico e audiovisivo”;

- art. 4 comma 11 lettera c) l.r. 3 aprile 2001, n. 6 “Modifiche alla legislazione per l’attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale – Collegato ordinamentale 2001”;

- art. 4 comma 39 della l.r. 27/01/1998, n. 1 “Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell’art. 9ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 ‘Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione e successive modificazioni e integrazioni”;

- l.r. 1 dicembre 1983, n. 88 “Norme in materia di consulte regionali per i problemi della musica e per i problemi del teatro”;

- l.r. 14 aprile 1997, n.11 “Partecipazione della Regione Lombardia agli interventi di restauro, al recupero funzionale e alla gestione dell’Auditorium Dal Verme”;

e) in materia di conservazione programmata:

- l.r. 6 agosto 1984, n. 39 “Interventi regionali per la tutela del patrimonio edilizio esistente di valore ambientale, storico, architettonico, artistico ed archeologico”;

- art. 4 comma 11 lettera e) della l.r. 3 aprile 2001, n. 6 “ Modifiche alla legislazione per l’attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale – Collegato ordinamentale 2001”;

- l.r. 19 dicembre 1991, n. 39 “Promozione degli interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani”;

f) in materia di sistemi culturali integrati:

- l.r. 29 aprile 1995, n. 35 “Interventi della Regione Lombardia per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali”.

- art. 4 comma 46 della l.r. 27/01/1998, n. 1 “Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell’art. 9ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 ‘Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione e successive modificazioni e integrazioni”;

- l.r. 9 giugno 1997, n. 20 “Modifiche della l.r. 29 aprile 1995, n. 35 concernente ‘Interventi della Regione Lombardia per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali”.